Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 343

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 dicembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 Semestrale L. 24.500 Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 348 DEL 14 DICEMBRE 1978:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1978, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(9758)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1978 registro n. 33 Difesa, foglio n. 185

Al soldato SARACINO Rocco, cl. 1911 da Ascoli Satriano (Foggia), distretto militare di Foggia, ora deceduto, gli sono ripristinate dal 2 giugno 1975 la medaglia di bronzo al valor militare, concessagli con regio decreto 23 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1937, registro n. 33, foglio n. 293, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1937, disp. 66, pag. 5354 e successivamente perduta con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1954, disp. 46, pagina 4120, nonchè le distinzioni onorifiche di guerra.

(9384)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1978, n. **785.**

Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consultori familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il criterio di ripartizione del fondo comune, stabilito dalle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, limitatamente al 1978 è così modificato:

a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

b) il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalità e a quello di mortalità infantile, quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ANSELMI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 dicembre 1978, n. **786.**

Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 914, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottocapi brevettati e i sottocapi sospesi dal grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedi-

menti disciplinari non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati, o nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei, debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 51 del testo delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, approvato con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, numero 744, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa, imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Sono sospesi il conferimento del grado di vicebrigadiere e la promozione ai gradi superiori di coloro che siano imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o che siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado ovvero che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente:

« E' sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal servizio ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Art. 5.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i militari di truppa sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati di procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione.

Nel caso di esito favorevole del procedimento i sottufficiali e militari, se già valutati o, nel caso che debbano ancora essere sottoposti a valutazione, se dichiarati idonei debbono essere promossi, anche in soprannumero, con la sede di anzianità e la data di promozione che sarebbero loro spettate qualora la promozione non fosse stata per essi sospesa ».

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI — ROGNONI — BONIFACIO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 dicembre 1978, n. **787**.

Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Previa autorizzazione della Banca d'Italia e anche in deroga a norme di legge e di statuto, gli istituti di credito a medio e a lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito possono partecipare con sottoscrizioni di azioni e associarsi in partecipazione a società consortili per azioni, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, ed entro tre anni da essa, aventi durata non superiore a cinque anni ed aventi per oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali per aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle imprese emittenti. Tali piani debbono contenere, oltre agli altri necessari elementi, indicazioni analitiche sui criteri di valutazione del patrimonio netto delle imprese industriali, sui tempi entro i quali le imprese possono ritornare in utile e sul complesso delle azioni, compreso l'eventuale ricorso alle misure di cui all'articolo 5, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo del risanamento. La Banca d'Italia dà le autorizzazioni in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Lo statuto delle società consortili di cui al comma precedente deve indicare che la società è stata costituita per i fini della presente legge.

Se la società consortile di cui al primo comma è stata costituita con durata inferiore a cinque anni può essere prorogata fino a cinque anni dalla costituzione.

Alla scadenza dei cinque anni dalla costituzione la società è sciolta di diritto e ogni maggiore durata e proroga sono nulle.

Non sono applicabili alle società consortili di cui al primo comma le disposizioni degli articoli dal 2602 al 2620 del codice civile.

Ciascun istituto o azienda di credito non può partecipare in una società consortile in misura superiore rispettivamente al cinquanta e al venti per cento del capitale di essa. Alle società consortili possono partecipare fino ad un massimo del quaranta per cento del capitale e associarsi in partecipazione enti e società diversi dagli istituti e dalle aziende di credito.

Ferma restando la facoltà della Banca d'Italia di disciplinare il rapporto tra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e in titoli azionari di cui all'articolo 35, secondo comma, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, ciascun istituto o azienda di credito non può partecipare o associarsi in partecipazione a società consortili per un ammontare complessivo superiore a quello del proprio patrimonio netto, dedotti gli investimenti in immobili e in altre azioni.

La Banca d'Italia vigila sull'attività delle società consortili. Presso la Banca d'Italia è istituito un albo al quale le società consortili devono essere iscritte prima di iniziare la loro attività e dal quale dovranno risultare tutti gli elementi relativi a ciascuna società. Ai fini della vigilanza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma relativo alle attività delle società consortili e in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione o di gravi violazioni di norme legislative o statutarie, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono essere disposti i provvedimenti di cui ai capi II e III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 2.

La sottoscrizione da parte delle società consortili, di cui all'articolo 1, di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse dalle imprese industriali oggetto di piani di risanamento è subordinata alla condizione che la connessione dell'emissione con i piani stessi risulti dalla deliberazione assembleare di emissione.

Le società consortili possono sottoscrivere anche azioni e obbligazioni convertibili emesse da società che controllano le imprese industriali, di cui al precedente comma, alla ulteriore condizione che le società emittenti non possiedano azioni di altre imprese e non abbiano crediti verso le medesime per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del proprio capitale. Ai fini di tale condizione, che deve risultare da apposita situazione patrimoniale facente parte integrante della deliberazione di emissione, le azioni sono computate al valore nominale e le prestazioni di garanzia sono assimilate ai crediti.

L'alienazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili di società quotate in borsa o al mercato ristretto, detenute in portafoglio dalle società consortili, deve avvenire previa offerta pubblica in borsa o al mercato ristretto per almeno tre riunioni.

Art. 3.

Gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale delle società consortili indicate nell'articolo 1 e gli aumenti di capitale connessi ai piani di risanamento delle imprese industriali di cui agli articoli 1 e 2 sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti che partecipano o sono associati in partecipazione alle società consortili non si tiene conto delle somme accantonate, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile, in apposito fondo del passivo fino alla concorrenza del 75 per cento dell'ammontare complessivo dei conferimenti e in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, ad un quarto di tale ammontare. Le perdite e le minusvalenze relative alle partecipazioni nelle società consortili possono essere portate in deduzione dal reddito imponibile ovvero compensate, in tutto o in parte, con una corrispondente riduzione dell'accantonamento. La parte delle somme accantonate pari all'importo dei rimborsi di capitale conseguiti in sede di liquidazione delle società consortili o di smobilizzo delle partecipazioni concorrerà a formare il reddito imponibile nel periodo di imposta in cui i rimborsi ed i realizzi si verificano.

I terzi acquirenti delle azioni sottoscritte dalle società consortili possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta e in ciascuno dei due periodi di imposta successivi, un importo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto, con un massimo di due milioni di lire. La detrazione è ammessa a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per il quale è richiesta; a tal fine le azioni acquistate devono essere depositate presso una azienda di credito e alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un certificato della azienda depositaria attestante la consistenza dei depositi alla fine di ciascun periodo d'imposta. Se le azioni sono acquistate da soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono deducibili, nel periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta e nel successivo, in misura non superiore al venticinque per cento del prezzo di acquisto, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo di copertura del rischio di svalutazione anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile. La deduzione è ammessa a condizione che dalle scritture contabili risulti l'ininterrotto possesso delle azioni nel periodo di imposta per le quali è richiesta. Le perdite e le minusvalenze relative alle azioni acquistate sono deducibili ai sensi degli articoli 57 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti.

Art. 4.

I piani di risanamento di cui agli articoli 1 e 2, devono essere presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con una relazione della società consortile o di un istituto o di una azienda di credito che ne cura la istruttoria e devono essere approvati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Se il piano di risanamento non prevede operazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, o all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, l'approvazione si intende accordata ove il CIPI non deliberi definitivamente nel termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del piano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le delibere del CIPI di cui al presente articolo, nonchè i piani di risanamento su cui il CIPI non abbia assunto delibera definitiva entro il termine di quarantacinque giorni di cui al precedente comma, devono essere inviati alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 5.

La Banca d'Italia, in conformità alle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può autorizzare le aziende di credito a consolidare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, crediti verso imprese industriali, in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedendone il recupero secondo piani di ammortamento di durata non inferiore a cinque anni, con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento per il credito agevolato al settore industriale vigente alla data del consolidamento.

Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende di credito, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad operazioni di consolidamento a norma del comma precedente, è ammessa in deduzione in ciascun periodo di imposta una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati in base al detto tasso di riferimento e quelli corrispondenti al tasso applicato e in ogni caso non superiore alla metà degli interessi calcolati in base al tasso di riferimento.

La disposizione del secondo comma si applica anche agli istituti di credito a medio e a lungo termine che, per i finanziamenti ad imprese industriali in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedano, nel termine indicato dal comma stesso, il recupero, in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento vigente alla data del consolidamento, delle rate già scadute al 31 luglio 1978 e di quelle in scadenza entro tre anni da questa data. Per le rate non scadute e per il periodo fino alla scadenza, il tasso di riferimento, nel calcolo della deduzione fiscale, è sostituito dal tasso del contratto iniziale.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI —
MALFATTI — BONIFACIO —
PRODI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 dicembre 1978, n. 788.

Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, valgono anche agli effetti della imposta sul valore aggiunto.

Fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del precedente comma, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, e all'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni del primo e secondo comma costituiscono interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, quale modificato dalla legge di conversione 27 dicembre 1973, n. 868.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI —
PANDOLFI — MORLINO —
DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **789.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica biologica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della suddetta Università del 16 settembre 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di chimica biologica I della stessa Università, al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato per le esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 12 dicembre 1977 della stessa Università che consente al passaggio del posto di assistente ordinario di cui sopra alla cattedra di chimica biologica I della facoltà di medicina e chirurgia poichè ha ritenuto valide le ragioni della richiesta del trasferimento del posto suddetto;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di chimica biologica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della medesima Università, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Renza Vento in Tesoriere e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di chimica biologica I della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica biologica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Renza Vento in Tesoriere, alla cattedra di chimica biologica I della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1978
Registro n. 127 *Istruzione, foglio n.* 250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **790.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abbruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1965, n. 1074, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abbruzzi e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La tabella *A*, annessa allo statuto dell'Università dell'Aquila degli Abbruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificata nel senso che l'organico dei posti di professore di ruolo è ampliato come segue:

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: professori di ruolo (10 + 2) + 1; totale n. 12 + 1;

facoltà di ingegneria: professori di ruolo (6 + 2); totale n. 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

PEDINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1978
Registro n. 127 *Istruzione, foglio n.* 251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. **791.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la seconda scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Seconda scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 265. — La direzione della seconda scuola in anatomia patologica è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

La scuola ha sede presso la cattedra di anatomia e istologia patologica in soprannumero. Essa conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 266. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica istocitopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 267. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università statale di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1978
Registro n. 127 Istruzione, foglio n. 252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. **792**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 91 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'insegnamento di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso muta la denominazione in quella di clinica chirurgica d'urgenza e di pronto soccorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1978
Registro n. 128 *Istruzione, foglio n.* 396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. **793.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo, dei SS. Cosma e Damiano e di S. Zaccaria, in Rocca Susella.

N. 793. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 1° novembre 1976, n. 32/76 - U.A.D., integrato con dichiarazione del 3 successivo, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo, in Rocca Susella (Pavia), e dei SS. Cosma e Damiano in Montesegale con la parrocchia di S. Zaccaria, nella omonima frazione del comune di Rocca Susella.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1978
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 60

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Refrattari Massa, in Genova, stabilimento di Massa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Refrattari Massa, sede legale in Genova, stabilimento di Massa (Massa Carrara), con effetto dal 4 aprile 1977;

Visti i decreti ministeriali 6 marzo 1978 e 21 marzo 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Refrattari Massa, sede legale in Genova, stabilimento di Massa (Massa Carrara), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(9731)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitamina D_2 Cesalpino » fiale da 100.000 U.I., nella confezione 6 fiale × 2 cc, della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 5308/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 novembre 1955, con il quale venne registrata al n. 10575 la specialità medicinale denominata « Vitamina D_3 Cesalpino » fiale da 100.000 U.I., nella confezione 6 fiale × 2 cc, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitamina D_3 Cesalpino » fiale da 100.000 U.I., nella confezione 6 fiale × 2 cc, registrata al n. 10575 in data 24 novembre 1955, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8957)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1978.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970 e modificato con decreti ministeriali del 12 ottobre 1972 e del 23 dicembre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 16 marzo 1978;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche dell'art. 10, punti 4) e 8) e dell'art. 20 dello statuto del Monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL MONTE DI CREDITO SU PEGNO E CASSA DI RISPARMIO DI FAENZA

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'Istituto ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

4) sulla nomina, sul trattamento economico, sul collocamento in aspettativa e sul collocamento in quiescenza del direttore generale, del vice direttore generale e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedère agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari e preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi o spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento dell'Istituto e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

Art. 20. — In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(9044)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Sostituzione di quattro membri del comitato speciale per gli assegni familiari e di un componente del collegio dei sindaci della cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 54 e 56 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967, n. 585, concernenti la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari e del collegio dei sindaci;

Visti gli articoli 1 e 2 del proprio decreto in data 15 giugno 1977, con il quale sono stati ricostituiti il comitato speciale e il collegio dei sindaci della cassa unica per gli assegni familiari;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) ha comunicato le dimissioni del sig. Polidori Pietro, membro effettivo del citato comitato, in qualità di rappresentante dei lavoratori dell'industria e della sig.ra Ricoveri Giovanna, membro effettivo del citato comitato, in qualità di rappresentante dei lavoratori dell'artigianato, ambedue su designazione della stessa Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.), designando nel contempo il sig. Roic Giuseppe in sostituzione del sig. Polidori Piero e il sig. Tosi Giacomo in sostituzione della sig.ra Ricoveri Giovanna;

Viste le lettere con le quali il sig. Genitoni Federico, membro effettivo del citato comitato, in qualità di rappresentante dei mezzadri e coloni su designazione della Federazione nazionale mezzadri e coloni C.G.I.L. e il sig. Monteleone Silvio, membro supplente del citato comitato, in qualità di rappresentante dei coltivatori diretti, su designazione dell'Alleanza nazionale contadini, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione italiana coltivatori (Confcoltivatori) ha comunicato che la Federazione nazionale mezzadri e coloni C.G.I.L. e l'Alleanza nazionale contadini sono confluite nella Confederazione stessa, e ha designato il sig. Monteleone Silvio in sostituzione del sig. Genitoni Federico e la sig.ra Belli Liliana in sostituzione del sig. Monteleone Silvio;

Vista la nota con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) ha comunicato le dimissioni dalla carica del sig. Barni Amleto, componente

del collegio dei sindaci della cassa unica per gli assegni familiari in rappresentanza dei lavoratori, su designazione della stessa Confederazione designando nel contempo il sig. Donati Stefano in sostituzione del sig. Barni Amleto;

Ritenuta la necessità di provvedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Roic Giuseppe è nominato membro effettivo del comitato speciale per gli assegni familiari in qualità di rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del sig. Polidori Piero; il sig. Tosi Giacomo è nominato membro effettivo del citato comitato, in qualità di rappresentante dei lavoratori dell'artigianato in sostituzione della sig.ra Ricoveri Giovanna; il signor Monteleone Silvio è nominato membro effettivo del citato comitato, in qualità di rappresentante dei mezzadri e coloni in sostituzione del sig. Genitoni Federico; la sig.ra Belli Liliana è nominata membro supplente del citato comitato, in qualità di rappresentante dei coltivatori diretti in sostituzione del sig. Monteleone Silvio.

Art. 2.

Il sig. Donati Stefano è nominato componente del collegio dei sindaci della cassa unica per gli assegni familiari, in qualità di rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Barni Amleto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9395)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa di concessione comunale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, le tasse sulle concessioni comunali per quegli atti e provvedimenti la cui emanazione è di competenza propria dei comuni, già soggetti alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni;

Considerato che le tasse sulle concessioni comunali sono dovute in sostituzione e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative;

Visti i decreti-legge 18 marzo 1976, n. 46, 23 dicembre 1976, n. 854, e 26 maggio 1978, n. 216, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi 10 maggio 1976, n. 249, 21 febbraio 1977, n. 36 e 24 luglio 1978, n. 388;

Considerato che il terzo comma del detto art. 8 prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di individuare gli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali;

Sentita, ai sensi dello stesso terzo comma dell'art. 8, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti e provvedimenti di seguito indicati sono soggetti a decorrere dal 1° gennaio 1979, alle tasse sulle concessioni comunali, nella misura a fiancò di ciascuno di essi specificata, in sostituzione delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche ed integrazioni:

N. d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa (1)	Tariffa annessa al D. P. R. 26/10/1972, n. 641, e successive modifiche ed integrazioni N. corrispondente
1	Autorizzazione per abitabilità di nuove case urbane e rurali, di edifici o parte di essi:		14
	a) abitazioni di lusso, per ogni vano	8.450 (2)	
	b) altre abitazioni, per ogni vano	1.690 (2)	
	c) abitazioni aventi i caratteri della edilizia popolare ed economica costruite a cura di uno degli enti di cui all'art. 16 del testo unico approvato con D.P.R. 28 aprile 1938, n. 1165, e per immobili rurali, per ogni vano	338 (2)	
2	Autorizzazione per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata:		15
	a) tassa di rilascio	34.000	
	b) tassa annuale	17.000	
3	Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate o comunque preparate	169.000	16
4	Licenza per l'apertura di teatri:		44
	per un corso di non più di 5 rappresentazioni o altri trattamenti	4.000	
	per un corso da 6 a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti	17.000	
	per un corso di 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti	51.000	
5	Licenza per l'apertura di cinematografi:		45
	a) tassa per l'apertura degli anzidetti locali:		
	di categoria extra	1.014.000	
	di 1ª e 2ª categoria	676.000	
	di 3ª e 4ª categoria	253.500	
	altre categorie	84.500	
	b) rinnovo annuale delle anzidette licenze per locali	un quarto della tassa di rilascio	

N. d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa (1)	Tariffa annessa al D. P. R. 26/10/1972, n. 641, e successive modifiche ed integrazioni N. corrispondente
6	Licenza:		46
	I) per dare accademie, spettacoli cinematografici ambulanti, audizioni e radio audizioni ed altri simili spettacoli e trattenimenti:		
	per ciascun mese di validità	3.380 (2)	
	II) per esercire:		
	a) corse di cavalli: per ogni giorno di corse	16.900 (2)	
	b) corse di levrieri: per ogni giornata di corse	10.140 (2)	
	III) per tenere o fare funzionare apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi negli esercizi pubblici:		
	rilascio e rinnovo:		
	a) per autorizzazioni concernenti apparecchi radiofonici	2.000	
	b) per autorizzazioni concernenti apparecchi televisivi, escluso il caso di cui al sottonumero V):		
	1) per gli alberghi e pensioni	34.000	
	2) per tutti gli altri esercizi pubblici	17.000	
	IV) per tenere e far funzionare elettrogrammofoni a gettone (jukes-boxes) nei seguenti esercizi pubblici:		
	rilascio e rinnovo:		
	1) alberghi e pensioni . .	17.000	
	2) altri esercizi pubblici .	8.500	
	V) per effettuare diffusioni televisive in esercizi appositamente destinati alla presentazione al pubblico di trasmissioni televisive:		
	1) tassa di rilascio	84.500	
	2) rinnovo annuale	42.500	
7	Licenza per dare in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico (compresi i teatri ed i cinematografi) trattenimenti di vario tipo (festivals e simili) con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso:		47
	rilascio e rinnovo	338.000	
8	*a*) Licenza per dare anche temporaneamente per mestiere pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto	4.000	48
	b) Rilascio, durante l'anno di validità della licenza di cui alla lett. *a*), di altra analoga licenza per dare in altra località i suddetti trattenimenti	1.500	
9	Licenza per aprire circoli o scuole di ballo	101.500	49
	rinnovo annuale della licenza .	51.000	
10	Licenza per balli, the danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza:		50
	per un anno	203.000	
	per un semestre	118.500	
	per un mese	42.500	
	per un periodo inferiore al mese, per ogni giorno .	2.535 (2)	
11	Licenze rilasciate agli esercizi pubblici per la vendita al minuto di bevande alcooliche:		53
	tassa di rilascio e di rinnovo:		
	a) esercizi di lusso	51.000	
	b) esercizi di 1ª categ. . . .	43.000	
	c) esercizi di 2ª categ. . . .	34.000	
	d) esercizi di 3ª categ. . . .	26.000	
	e) esercizi di altre categorie	17.000	
12	Autorizzazione speciale ad esercitare la vendita al minuto di bevande superalcooliche:		54
	tassa di rilascio e di rinnovo:		
	a) esercizi di lusso	77.000	
	b) esercizi di 1ª categ. . .	51.000	
	c) esercizi di 2ª categ. . . .	43.000	
	d) esercizi di 3ª categ. . . .	34.000	
	e) esercizi di altre categorie	26.000	
13	1 - Licenza per spacci di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci:		55
	tassa di primo rilascio e di rinnovazione annuale	17.000	
	2 - Autorizzazione per gli spacci di bevande superalcooliche presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci:		
	tassa di primo rilascio e di rinnovazione annuale	34.000	

N. d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa (1)	Tariffa annessa al D. P. R. 26/10/1972, n. 641, e successive modifiche ed integrazioni N. corrispondente
14	Licenza temporanea di pubblico esercizio nelle stazioni climatiche di cura per la vendita di bevande:		56
	a) alcooliche in:		
	esercizi di lusso	43.000	
	esercizi di 1ª cat.	34.000	
	esercizi di 2ª cat.	26.000	
	esercizi di 3ª cat.	17.000	
	esercizi di altre categorie .	9.500	
	b) superalcooliche in:		
	esercizi di lusso	68.000	
	esercizi di 1ª cat.	43.000	
	esercizi di 2ª cat.	34.000	
	esercizi di 3ª cat.	26.000	
	esercizi di altre categorie .	17.000	
15	Licenza per l'esercizio di alberghi, compresi quelli diurni, pensioni e locande:		57
	tassa di rilascio e tassa di rinnovo:		
	a) alberghi di lusso	203.000	
	b) alberghi di 1ª cat. . . .	101.500	
	c) alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1ª cat.	51.000	
	d) alberghi di 3ª cat. e pensioni di 2ª cat.	34.000	
	e) alberghi e pensioni di altre categorie, locande e alberghi diurni	17.000	
16	Licenza per l'esercizio dell'arte tipografica, litografica o di un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari:		62
	1) tassa di rilascio	68.000	
	2) tassa di rinnovo	17.000	
17	Dichiarazione all'autorità comunale di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico o artistico . . .	84.500	65
18	Licenza d'impianto o di esercizio degli ascensori e dei montacarichi	17.000	69
	rinnovo di licenza di esercizio	17.000	
19	Licenza per l'esercizio di stabilimenti di bagni marini, lacuali e fluviali:		70
	tassa di rilascio:		
	1) fino a 10 cabine	34.000	
	2) oltre 10 cabine	68.000	
20	Licenza per esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture:		71
	tassa di rilascio e di rinnovo:		
	1) per esercizi di rimessa di autoveicoli:		
	con superficie non superiore a 500 metri quadrati . .	34.000	
	con superficie superiore a 500 metri quadrati	84.500	
	2) per esercizio di rimessa di vetture	5.500	
21	Autorizzazioni per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto:		84
	tassa di rilascio	65.000	
	tassa annuale	32.500	
22	Autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante . . .	2.000	85
	Visto annuale	1.500	
	Se il commercio ambulante è esercitato a mezzo autoveicoli	17.000	
	Visto annuale	8.500	
23	Concessione di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli:		97
	tassa di rilascio e tassa annuale	17.000	
24	Autorizzazioni per autotrasporti di cose in servizio di piazza:		110
	per ogni autoveicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l'autorizzazione:		
	tassa di rilascio e tassa annuale:		
	fino a 35 q.li	5.500	
	oltre 35 q.li	14.000	
25	Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici, di competenza comunale, per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario:		111
	1) autoservizi con frequenza giornaliera	84.500	
	tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno)	84.500	
	2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana	51.000	
	tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno)	51.000	

N d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa (1)	Tariffa annessa al D. P. R. 26/10/1972, n. 641, e successive modifiche ed integrazioni N. corrispondente
	3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana	17.000	
	tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno)	17.000	
	4)		
	5) concessioni di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti:		
	per ciascun anno di durata della concessione	1.690 (2)	
	6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:		
	per il primo giorno di validità	1.690 (2)	
	per ogni giorno ulteriore di validità	845 (2)	

(1) Restano ferme le riduzioni di tassa previste dalle disposizioni vigenti.

(2) Trattandosi di tassa da determinarsi in relazione a quantità variabili, l'arrotondamento alle 500 o 1.000 lire superiori va operato sul totale della tassa.

Art. 2.

Per i comuni compresi nelle regioni a statuto speciale la individuazione degli atti soggetti a tassa sulle concessioni comunali, di cui all'articolo precedente, rimane circoscritta soltanto a quelli, fra essi, la cui emanazione rientra nella competenza propria dei comuni stessi, secondo gli statuti speciali e relative norme di attuazione delle regioni di appartenenza e le altre particolari disposizioni di legge vigenti.

Art. 3.

A decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il versamento delle tasse sulle concessioni governative relative agli atti e provvedimenti elencati nel precedente art. 1, ovvero a quelli di cui all'art. 2, deve essere effettuato a favore del comune qualificato, per competenza propria, ad esercitare la funzione cui l'atto inerisce.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1978
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 382

(9771)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica lunigiana, in Licciana Nardi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica lunigiana di Licciana Nardi (Massa Carrara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica lunigiana di Licciana Nardi (Massa Carrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9636)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e sono state costituite le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1978, con il quale è stata rinviata al 10 dicembre 1978 la data delle elezioni;

Vista la comunicazione in data 31 ottobre 1978, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i problemi della pubblica amministrazione, chiede che venga ulteriormente rinviata al 25 marzo

1979 la data già fissata per le elezioni, a causa della intempestiva approvazione di alcune modifiche da apportare al regolamento elettorale;

Udito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico

E' rinviata al 25 marzo 1979 la data delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le operazioni elettorali avranno svolgimento dalle ore 8 alle ore 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: PEDINI

(9760)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Calabria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle Regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Calabria, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Calabria, provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi:

Reggio Calabria - forti venti e piogge del 21, 22 maggio 1978.

Catanzaro - grandinata del 3 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9540)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche, di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Abruzzo, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Abruzzo provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Chieti - grandinata del 7 luglio 1978.

Teramo - alluvione del 20 ottobre 1978; piogge torrenziali del 6, 7, 8 aprile 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9542)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9633)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1978 e 2 dicembre 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9634)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 aprile 1978, 15 giugno 1978 e 11 agosto 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9635)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2605/78 della commissione, del 7 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2606/78 della commissione, del 7 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 314 *dell'8 novembre* 1978.

(291/C)

Regolamento (CEE) n. 2607/78 del consiglio, del 30 ottobre 1978, relativo alla conclusione dello scambio di lettere relativo all'art. 2 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese.

Regolamento (CEE) n. 2608/78 del consiglio, del 30 ottobre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione dei contingenti tariffari per taluni tipi di carta e cartone delle sottovoci ex 48.01 C II e 48.01 F della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (anno 1979).

Regolamento (CEE) n. 2609/78 del consiglio, del 30 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1931/76 per quanto concerne alcune operazioni di distillazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2610/78 della commissione, dell'8 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2611/78 della commissione, dell'8 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2612/78 della commissione, dell'8 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2613/78 della commissione, dell'8 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2614/78 della commissione, del 7 novembre 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2615/78 della commissione, dell'8 novembre 1978, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A II.

Regolamento (CEE) n. 2616/78 della commissione, dell'8 novembre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2617/78 della commissione, dell'8 novembre 1978, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta.

Pubblicati nel n. L 315 *del 9 novembre* 1978.

(292/C)

Regolamento (CEE) n. 2618/78 della commissione, del 9 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2619/78 della commissione, del 9 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2620/78 della commissione, del 9 novembre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 2621/78 della commissione, del 7 novembre 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1251/78 che sottopone a sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili provenienti da alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2622/78 della commissione, del 9 novembre 1978, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2623/78 della commissione, dell'8 novembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 2624/78 della commissione, del 9 novembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2625/78 della commissione, del 9 novembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2626/78 della commissione, del 9 novembre 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segola.

Regolamento (CEE) n. 2627/78 della commissione, del 9 novembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2628/78 della commissione, del 9 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 316 *del* 10 *novembre* 1978.

(293/C)

Regolamento (CEE) n. 2629/78 della commissione, del 9 novembre 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 319 *del* 13 *novembre* 1978.

(294/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Vicenza:

« 540-VI »: fratelli Dal Corno S.n.c., in Vicenza, corso Fogazzaro, 127;

« 839-VI »: Metalli Bassano di Gnoato Laura, in Bassano del Grappa, via De Gasperi, 4.

(9735)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Frisia » di Piuro

Con decreto ministeriale 15 novembre 1978, n. 1723, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Frisia » di Piuro (Sondrio).

Al decreto sono alleagti gli esemplari delle nuove etichette.

(9556)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Santagata » di Rocchetta e Croce

Con decreto ministeriale 17 novembre 1978, n. 1724, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Santagata » di Rocchetta e Croce (Caserta).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9557)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Bernina » di Piuro

Con decreto ministeriale 6 novembre 1978, n. 1718, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Bernina » di Piuro (Sondrio).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9555)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Perna della Certosa » di Polia

Con decreto ministeriale 6 novembre 1978, n. 1720, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Perna della Certosa » di Polia (Catanzaro).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9548)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Lora di Recoaro » di Recoaro Terme

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1978, n. 1711, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Lora di Recoaro » di Recoaro Terme (Vicenza).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9549)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Sorgente Palina - Fonti del Cigno » di Scarperia

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1705, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Sorgente Palina - Fonti del Cigno » di Scarperia (Firenze).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9550)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Cristallo » di Massa

Con decreto ministeriale 6 novembre 1978, n. 1719, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Cristallo » di Massa (Massa Carrara).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9551)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Vigezzo » di Malesco

Con decreto ministeriale 6 novembre 1978, n. 1717, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Vigezzo » di Malesco (Novara).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9552)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Lucia » di Bonorva

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1978, n. 1712, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « S. Lucia » di Bonorva (Sassari).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9553)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Certosa Fonte Camarda » di Polia

Con decreto ministeriale 6 novembre 1978, n. 1714, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Certosa Fonte Camarda » di Polia (Catanzaro).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9554)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Cinzia » di Pennabilli

Con decreto ministeriale 15 novembre 1978, n. 1722, la S.r.l. Sorgente Valpiano, in Pennabilli (Pesaro), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale denominata « Cinzia » fino al 31 dicembre 1978.

La sopraindicata acqua minerale sarà confezionata in contenitori tetrabrik della capacità di un litro.

Al decreto è allegato un fac-simile dei suddetti contenitori.

(9547)

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale « Orobica » di Villa d'Almè

Con decreto ministeriale 6 novembre 1978, n. 1721, la S.p.a. Fonti Prealpi, in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n. 30, è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Orobica », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali delle capacità di 180, 230, 460, 920, 1000 e 1500 ml, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei collarini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(9546)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	844,95	844,95	844,95	844,95	845 —	844,95	845,05	844,95	844,95	844,95
Dollaro canadese	717,60	717,60	718 —	717,60	717,65	717,60	717,60	717,60	717,60	717,60
Franco svizzero	499,01	499,01	498,75	499,01	498,82	499,01	498,98	499,01	499,01	499 —
Corona danese	159,98	159,98	160,25	159,98	159,98	159,98	160 —	159,98	159,98	160 —
Corona norvegese	165,69	165,69	165,57	165,69	165,67	165,69	165,68	165,69	165,69	165,70
Corona svedese	191,27	191,27	191,30	191,27	191,26	192,27	191,29	191,27	191,27	191,25
Fiorino olandese	409,68	409,68	410,20	409,68	409,85	408,68	409,98	409,68	409,68	409,70
Franco belga	28,095	28,095	28,12	28,095	28,10	28,09	28,103	28,095	28,095	28,10
Franco francese	193,20	193,20	192,80	193,20	193,25	193,20	193,28	193,20	193,20	193,20
Lira sterlina	1665,70	1665,70	1666,60	1665,70	1665,92	1665,70	1666,55	1665,70	1665,70	1665,70
Marco germanico	443,70	443,70	443,53	443,70	443,78	443,60	443,78	443,70	443,70	443,70
Scellino austriaco	60,53	60,53	60,65	60,53	60,58	60,55	60,57	60,53	60,53	60,55
Escudo portoghese	18,17	18,17	18,15	18,17	18,15	18,17	18,15	18,17	18,17	18,17
Peseta spagnola	11,834	11,834	11,87	11,834	11,86	11,86	11,869	11,834	11,834	11,85
Yen giapponese	4,303	4,303	4,31	4,303	4,30	4,30	4,304	4,303	4,303	4,30

Media dei titoli dell'11 dicembre 1978

Rendita 5 % 1935	73,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,950
» 5 % (Ricostruzione)	100,675
» 5 % (Città di Trieste)	100,925
» 5 % (Beni esteri)	100,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	79,900
» 6 % » » 1971-86	78,450
» 6 % » » 1972-87	75,825
» 9 % » » 1975-90	85,025
» 9 % » » 1976-91	85,025
» 10 % » » 1977-92	88,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,70

Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,200
» » » » 1-10-1979	101,200
» » » » 1- 1-1978/80	100,625
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
» » » » 1- 6-1978/80	100,450
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,500
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,875
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,650
» » » 10 % 1- 1-1981	95,350
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,225
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,550
» » » 12 % 1- 4-1982	98,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1978

Dollaro USA	845 —
Dollaro canadese	717,60
Franco svizzero	498,995
Corona danese	159,99
Corona norvegese	165,685
Corona svedese	191,28
Fiorino olandese	409,83
Franco belga	28,099
Franco francese	193,24
Lira sterlina	1666,125
Marco germanico	443,74
Scellino austriaco	60,56
Escudo portoghese	18,16
Peseta spagnola	11,866
Yen giapponese	4,303

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso ad un posto di dirigente dei servizi dell'esercizio presso la gestione governativa per la Ferrovia circumetnea

E' indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, ad un posto di dirigente dei servizi dell'esercizio presso la gestione governativa per la Ferrovia circumetnea, in Catania, riservato ad ingegneri di età non inferiore a 35 anni e non superiore ai 55.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al relativo bando, approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, con le modalità previste nel bando e corredate dei documenti richiesti, scade alle ore 14 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno richiedere il bando di concorso e qualsiasi altra informazione alla direzione di esercizio della Ferrovia circumetnea, via Caronda, 352/A, 95128 Catania.

(9749)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli, a centosettantatre posti di operaio permanente di 2ª categoria dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 35-36 del 18 settembre 1977, parte II, atti di amministrazione, sono stati pubblicati i seguenti decreti:

decreto ministeriale 10 agosto 1976: decreto di approvazione atti, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977, registro n. 63 Istruzione, foglio n. 217;

decreto ministeriale 11 agosto 1976: decreto di dichiarazione dei vincitori, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977, registro n. 63 Istruzione, foglio n. 218, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a centosettantatre posti di operaio permanente di 2ª categoria dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

(9688)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centonovantuno posti di operaio di 1ª categoria dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 33-34 del 18-25 agosto 1977, parte II, atti di amministrazione, sono stati pubblicati i seguenti decreti:

decreto ministeriale 30 marzo 1976 di approvazione atti, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977, registro n. 63 Istruzione, foglio n. 219;

decreto ministeriale 31 marzo 1976 di dichiarazione dei vincitori, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1977, registro n. 63 Istruzione, foglio n. 220, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a centonovantuno posti di operaio di 1ª categoria dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

(9690)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli, a centosei posti di operaio permanente di 3ª categoria della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 27-28 del 14 luglio 1977, parte II, atti di amministrazione, sono stati pubblicati i seguenti decreti:

decreto ministeriale 10 dicembre 1976 di approvazione atti, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1977, registro n. 61 Istruzione, foglio n. 14;

decreto ministeriale 11 agosto 1976 di dichiarazione dei vincitori, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1977, registro n. 61 Istruzione, foglio n. 15, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso riservato, per titoli, a centosei posti di operaio permanente di 3ª categoria dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

(9689)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 2 novembre 1978 con cui è stato bandito il concorso a milleottocentosessantuno posti di operaio specializzato, qualificato e comune, del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 7 dicembre 1978, nella tabella relativa alla regione Lazio, alla pag. 8818, prima della qualifica di mestiere «Addetto ai lavori agricoli e giardiniere, giardiniere e ortolano» è inserita la dicitura:

B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

(9765)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rho

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 86/SAN/MI/77 del 9 giugno 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario di Rho;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice di esame;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

La commissione giudicatrice d'esame per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Rho è così composta:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario amministrativo della regione Lombardia.

Componenti:

Mauri rag. Fiorenza, funzionario amministrativo della regione Lombardia;
Fara prof. Gaetano docente universitario in igiene;
Zanussi prof. Carlo, docente universitario in clinica medica;
Ruberto dott. Mario, medico provinciale di Pavia;
Suzzi Valli prof. Enea, ufficiale sanitario di Milano.

Segretario:

Odderoli rag. Lorenzino, funzionario amministrativo della regione Lombardia.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo in Milano.

Milano, addì 14 settembre 1978

p. *Il presidente:* EBOLI

(9482)

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

L'ufficio del medico provinciale di Milano ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario nei C.V.I.P. di Abbiategrasso ed uniti, Casalpusterlengo ed uniti, Lodi ed uniti, Rozzano ed uniti e C.S.Z. «Milano Esterno Ovest Sud Ovest 1» Corsico. Le domande di partecipazione al concorso debbono pervenire entro le ore 12 del sessantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9481)

OSPEDALE «C. BASILOTTA» DI NICOSIA

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(4425/S)

OSPEDALE «S. CROCE» DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

(4426/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI AMANDOLA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Amandola (Ascoli Piceno).

(4427/S)

OSPEDALE «S. ANTONIO ABATE» DI GALLARATE

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(4428/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio I di anestesia, rianimazione e terapia antalgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio I di anestesia, rianimazione e terapia antalgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(4429/S)

OSPEDALE «S. LUCA» DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(4430/S)

OSPEDALE «M. VITTORIA» DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Torino.

(4431/S)

OSPEDALE PER LUNGODEGENTI « PROF. DE GIRONCOLI » DI CONEGLIANO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'istituto delle suore di Maria Consolatrice, in Milano.

(4434/S)

OSPEDALE «R.C.S. DELL'ANNUNZIATA» DI AVERSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto e un posto di assistente di O.R.L.;

due posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Aversa (Caserta).

(4436/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina lungadegenza;

un posto di assistente chirurgo del servizio di pronto soccorso, accettazione sanitaria e astanteria;

un posto di assistente della clinica otorinolaringoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(4438/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione neurologica, riservato al gruppo linguistico italiano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione neurologica, riservato al gruppo linguistico italiano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo « A »), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(4432/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorso ad un posto di aiuto di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(4433/S)

OSPEDALE CIVILE « S. RINALDI » DI PESCINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pescina (L'Aquila).

(4435/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI VEROLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Veroli (Frosinone).

(4446/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Veroli (Frosinone).

(4447/S)

OSPEDALE «NIGUARDA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale della divisione medica «Talamona»;

un posto di aiuto di urologia della divisione di urologia;

un posto di assistente di radiologia della seconda divisione di radiodiagnostica;

un posto di assistente di medicina generale della divisione medica «Rizzi».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(4442/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dell'istituto di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dell'istituto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(4443/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di oculistica;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e fatti salvi i disposti della legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(4422/S)

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(4423/S)

OSPEDALE «S. CROCE» DI ATINA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atina (Frosinone).

(4444/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atina (Frosinone).

(4445/S)

OSPEDALE DI GORGONZOLA-MELZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore di farmacia;

un posto di primario del centro trasfusionale e di immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(4439/S)

OSPEDALE DI SIENA

Concorso ad un posto di assistente urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(4450/S)

OSPEDALE « L. QUARANTA » DI BARI

Concorso a due posti di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(4448/S)

OSPEDALE DI TIRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente ortopedico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tirano (Sondrio).

(4440/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria, centro immaturi;

un posto di assistente di oncologia, servizio di colposcopia del centro per la lotta contro i tumori.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(4424/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Avviso di rettifica

Nel pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno), di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 dell'11 novembre 1978, il numero dei posti è modificato da uno a quattro.

(4441/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783480)